

Attualità

Di che “taglia” Irap siete, presto sta per scoccare l'ora della scelta

25 Febbraio 2013

La preferenza è irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. Stesse modalità e termini sono previsti in caso di revoca

Thumbnail
Image not found or type unknown

Restano solo pochi giorni per valutare la convenienza a determinare il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole previste per le imprese individuali e le società di persone oppure in base a quelle stabilite per i soggetti Ires. Questo calcolo e la conseguente scelta devono essere effettuati entro lunedì 4 marzo. La possibilità è offerta a tutti coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-*bis* del Dlgs 446/1997, vale a dire le persone fisiche esercenti attività commerciali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, che operano in regime di contabilità ordinaria.

L'alba dell'opportunità è sorta nel 2008, grazie alla Finanziaria di quell'anno che ha rivisitato e corretto l'impianto normativo dell'articolo 5 dello stesso Dlgs. Tale operazione di ingegneria legislativa ha portato all'introduzione dell'articolo 5-*bis*, il cui contenuto prevede che gli imprenditori individuali e le società di persone determinano la base imponibile Irap attraverso un metodo influenzato da interferenze fiscali conseguenti all'applicazione, ai fini dell'imposta, delle disposizioni previste per la determinazione del reddito d'impresa ai fini Irpef.

Una procedura ben distante da quella stabilita per le Spa che, invece, calcolano l'Irap “analiticamente”, cioè considerano i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione senza variazioni fiscali.

Due strade divergenti che, però, possono riunirsi. Il legislatore, infatti, al comma 2 dell'articolo 5-*bis*, ha accordato, ai destinatari delle disposizioni modificate, l'opportunità di “sottrarsi” alle regole per loro naturalmente previste e di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le norme dettate per le società di capitali e gli enti commerciali. La condizione è che siano in contabilità ordinaria.

Praticamente, i due regimi si differenziano così. Per i soggetti, Ires il valore aggiunto della produzione (Vap) è dato dalla differenza tra valore e costi delle lettere A) e B) - escluse le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c e d, 12) e 13) - del conto economico (articolo 5, Dlgs 446/1997); per le imprese individuali e le società di persone, invece, lo stesso Vap si calcola sottraendo dai ricavi elencati nell'articolo 85 del Tuir (lettere a, b, f e g) e dalle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (primo comma, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).

Questi i conti da fare per individuare il regime più favorevole, decidere e farlo sapere all'Agenzia (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro il 4 marzo via web, utilizzando l'apposito modello - approvato con provvedimento del 31 marzo 2008 - disponibile sul sito delle Entrate. La comunicazione, infatti, va presentata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione. Per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno, l'Agenzia, con la circolare 60/2008, ha specificato che la scelta deve essere effettuata entro 60 giorni, rispettivamente, dall'inizio del primo periodo d'imposta e dalla data di inizio dell'attività.

Una volta effettuata, la scelta è irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. Stesse modalità e termini sono previsti per la revoca.

Al di là della procedura di calcolo prescelta, va comunque precisato che non sono deducibili: i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto, l'Imu, le perdite su crediti.

di

Paola Pullella Lucano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/che-taglia-irap-siete-presto-sta-scoccare-lora-della-scelta>